



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

COD. 043011

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO	31	Del	19-12-12
-----------------	----	-----	----------

OGGETTO	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CATASTO.
---------	--

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno **06-07 giugno 2009** in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

OTTAVI GIAMMARIO	A	SPE' DANIELE	A
PIERONI ERMANNO	P	GIACINTI MICAELA	P
MICUCCI ERMANNO	A	PAZZELLI MORGAN	P
BOZZI PIERGIUSEPPE	P	CUTRINI DAMIANO	P
GIOVANNINI STEFANO	A	ANSOVINI LUCA	A
MERCORELLI ANTONELLA	A	MAURIZI ORELIA	P
FELICIOTTI GIUSEPPINA	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[6] Presenti n.[7]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA
Assume la presidenza il Sig. PIERONI ERMANNO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

GIACINTI MICAELA
PAZZELLI MORGAN
MAURIZI ORELIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L.135/2012 testualmente recita:

“ 1. All'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.”

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:

“28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.”;

c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

“28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 117, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”;

d) il comma 30 è sostituito dal seguente:

“30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata

entro il termine indicato dalla stessa normativa.”;

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

“31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131”. “ecc.....

Preso atto che, ai sensi della normativa sopra citata il legislatore ha:

- a) reso immediatamente operativo l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali, per i comuni fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane,
- b) ha rinviato alla regione l'obbligo di individuare l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle stesse;
- c) previsto che, in ogni caso, anche in assenza di una disciplina regionale, i comuni devono assicurare l'esercizio in forma associata di almeno tre funzioni fondamentali entro la fine del 2012 e di tutte le altre, ad esclusione di quella relativa ai servizi demografici, entro la fine dell'anno 2013;

Atteso:

- che questo Comune avendo una popolazione residente inferiore ai 1.000 abitanti e precisamente n. 545 al 31.12.2011 è soggetto all'obbligo di gestire in forma associata le funzioni previste dalla normativa citata;

- che la funzione di cui alla lettera f) del vigente art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010 ovvero l'organizzazione e la gestione dei servizi di RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA RISSOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI si può considerare già associata in quanto questo Ente ha aderito con propria deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 08.09.2012 all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) soggetto giuridico istituito dalla L.R. 25.10.2011 n. 18, in attuazione dell'art. 1 quinquies del D.L. 2/2010 convertito in legge 42/2010 a seguito della soppressione degli ATO di cui all'art. 201 del Codice ambientale (D.Lgs. 156/2006), a cui partecipano obbligatoriamente e mediante convenzione tutti i comuni e la Provincia appartenenti all'ambito ottimale, dove l'ambito ha territorio coincidente con il territorio provinciale;

- che tra i compiti della nuova ATA stabiliti dall'art. 7, comma 4° della L.R. 24/2009, così come modificata dalla L.R. 18/2011 rientrano tra l'altro:

- “a) l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;...
d) l’affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ATO;..
i) l’approvazione della Carta dei Servizi;..
l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell’art. 238 del D. Lgs. 152/2006;..”;*

- che la Regione Marche, appositamente interpellata sull’argomento relativo alla validità dell’adesione all’ATA quale funzione associata ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 citato, con nota del 10/12/2010 prot. n. 821080, la P.F. Relazioni con gli Enti locali, si è espressa positivamente affermando che “...l’ATA è il mezzo per l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni in perfetta coerenza con gli obiettivi della normativa statale, anche la più recente, al fine della riduzione della spesa pubblica tramite la gestione associata delle funzioni locali..”. Infine in merito alla funzione dell’ATA relativa alla “determinazione della tariffa”, ma non quella della “gestione della riscossione”, nella citata risoluzione la Regione precisa che ora l’art. 14 del D.L. 6/2011 n. 201 ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l’attribuzione dei diritti di esclusiva..”. Continua la Regione dicendo che con l’individuazione della nuova TARES quale tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ovvero la tariffa, con natura di corrispettivo e alla luce del nuovo assetto normativo si deve ritenere che i singoli comuni che fanno parte dell’ATA determineranno la TARES, mentre la riscossione dei relativi tributi rientra tra le funzioni fondamentali dell’ATA;

- che a seguito di incontri con gli amministratori dei comuni di Belforte Del Chienti, Serrapetrona, Caldarola e Camporotondo di Fiastone, che da diversi anni stanno portando avanti diverse forme collaborative a vario titolo, è emersa la volontà di procedere, entro il 31.12.2012, ad assicurare anche le funzioni fondamentali di cui alla lettera c) ed e) del vigente art. 14 e 27 del D.L. 78/10 ovvero la protezione civile ed il catasto

Preso atto:

-che le forme attraverso le quali può essere garantito lo svolgimento in forma associata delle funzioni sono: o la costituzione di unione dei comuni o la stipula di convenzione tra enti, di cui all’articolo 30 del medesimo decreto n° 267 del 2000;

-che l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, testualmente recita:

Art. 30 – Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie di

propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra enti locali, previa statuizione di un disciplinate-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Ritenuto: che la convenzione, da approvare ai sensi del citato art.30, sia la forma più snella e semplice da adottare in questo momento;

Visto l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale relativa al CATASTO, condivisa dai comuni interessati;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente ed accertata dagli scrutatori:

Presenti	7	Votanti	7	Astenuti	0	Contrari	0	Favorevoli	7
Unanimità, espressi in forma palese, per alzata di mano.									

DELIBERA

1)La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)Di gestire in forma associata con i Comuni di di Belforte Del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola e Serrapetrona, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in attuazione dell'art. 14, , del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, così come modificato da ultimo dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, la funzione fondamentale relativa al CATASTO;

3)di approvare l'allegata convenzione per l'esercizio associato della suddetta funzione fondamentale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che sarà compito del Sindaco procedere alla sottoscrizione della stessa;

4)di dare atto che la funzione di cui alla lettera e) del vigente art. 14, comma 27 del D.L. 78/10, ovvero l'attività, in ambito comunale, di

pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è stata associata con i i comune Belforte Del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola e Serrapetrona, giusta convenzione approvata con atto del Consiglio Comunale n. 30 assunto in data odierna da questo consesso;

5)di dare atto che la funzione di cui alla lettera f) del vigente art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010 ovvero l'organizzazione e la gestione dei servizi di RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI è, come esplicitato nelle premesse, già associata avendo questo Comune aderito all'ATA, di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. 24/2009 e s.m.i.

6)di revocare la deliberazione consiliare n. 18 del 01-10-2007_ con la quale veniva conferita delega alla Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per lo svolgimento in forma associata delle funzioni servizi/catastali.

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento, con pari voto unanime verbalmente reso,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione.

"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "CATASTO"

L'anno duemiladodici, il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge, tra

- il Comune di CALDAROLA , in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di BELFORTE DEL CHIENZI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di SERRAPETRONA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di CESSAPALOMBO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, come modificato dal D.L. 95 del 2012, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
- che il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento delle funzioni di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- che tra le funzioni da associare è presente il "CATASTO";

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di Caldarola, Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato in materia, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di Catasto tra i territori dei Comuni convenzionati; nello specifico l'attuazione di un sistema informatico aggregato al quale i cittadini possano accedere per poter prendere visione dello stato dei luoghi mediante visura catastale;
- il servizio sarà gratuito salvo il pagamento dei costi di riproduzione, ed eventuali imposte e tasse previste per legge;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della suddetta funzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della suddetta funzione.

Art. 4 - Funzioni

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato, così come disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 - Comune capofila

Il Comune di Belforte del Chienti assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali; resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa;
- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione;
- stipulare accordi con l'Agenzia del Territorio per la gestione delle funzioni intercomunali;

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 6 - Responsabile-Referente

Presso il Comune di Belforte del Chienti è istituito un Ufficio Associato del Catasto intercomunale preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione della funzione, con un responsabile.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.).

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti, in qualità di responsabili del procedimento, degli altri Comuni aderenti. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune Capofila o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 7 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei Sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio;
- approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con i responsabili del procedimento di ciascun Comune aderente;
- valutare eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un Vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1 dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle sedute della Consulta è redatto verbale.

Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 8 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Consulta dei Sindaci, a copertura delle spese dirette.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune Capofila.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata della funzione, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

Art. 9 - Dotazione organica

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione.

Art. 10 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio del Catasto, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro

quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 11 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal 1° gennaio 2013 e ha durata sperimentale di anni tre. Decorso il triennio la stessa si intende prorogata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da dei comuni aderenti che dovrà avvenire con le modalità di cui al successivo art. 12. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 12 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 12.

Art. 13 Ammissione di nuovi comuni

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla funzione associata, va presentata al Comune capofila il quale provvede a trasmetterla per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione decide preventivamente la Consulta dei Sindaci. In caso di accoglimento l'ammissione deve essere favorevolmente deliberata da tutti i Consigli comunali dei comuni aderenti.

Art. 14 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del giudice competente.

Art. 15 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Consulta dei sindaci, con adozione se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi

competenti. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia e le norme statutarie.

Lì _____

Comune di Caldarola

Comune di Belforte del Chienti

Comune di Serrapetrona

Comune di Camporotondo di Fiastrone

Comune di Cessapalombo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PIERONI ERMANNO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

.....
ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta esecutiva:

- il **19-12-12** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal ove rimarrà esposta per 15 giorno consecutivi.
- E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 10-01-2013

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Saracca Giampietro

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cessapalombo , li 09.01.2013

Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA



Giuliana Serafini